



COMUNE DI MIRANO  
Provincia di Venezia

-----  
Servizio Segreteria

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**  
**COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL**  
**DIRITTO SULLE**  
**PUBBLICHE AFFISSIONI**

*APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE*

n. 82 del 29.06.1995

e

*MODIFICATO CON DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

n. 29 del 04.03.1999  
n. 29 del 27.02.2002  
n. 63 del 04.05.2005  
n. 12 del 30.01.2006  
n. 59 del 20.06.2006  
n. 96 del 06.11.2006  
n. 37 del 27.03.2007  
n. 43 del 30.05.2011

*TESTO VIGENTE*

## **INDICE**

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

art. 1	Ambito e scopo del Regolamento	pag. 4
art. 2	Classificazione del Comune	pag. 4
art. 3	Categoria delle località e maggiorazione	pag. 4
art. 4	Tariffe e maggiorazioni	pag. 4
art. 5	Presentazione degli atti e decorrenza del termine del procedimento	pag. 5

### **CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

art. 6	Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 5
art. 7	Ripartizione degli impianti	pag. 5
art. 8	Piano generale degli impianti	pag. 6
art. 9	Impianti per le affissioni dirette	pag. 6
art. 10	Autorizzazione	pag. 6
art. 11	Anticipata rimozione	pag. 7
art. 12	Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti	pag. 7
art. 13	Materiale pubblicitario abusivo	pag. 7
art. 14	Pubblicità effettuata su spazi e aree comunali	pag. 8
art. 15	Affissioni su spazi privati provvisori	pag. 8

### **CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

art. 16	Presupposti e modalità di applicazione dell'imposta	pag. 9
art. 17	Disposizioni di carattere generale e autorizzazione	pag. 9
art. 18	Pagamento dell'imposta	pag. 11
art. 19	Dichiarazione domanda	pag. 11
art. 20	Pubblicità effettuata con veicoli in genere	pag. 11
art. 21	Mezzi pubblicitari gonfiabili	pag. 11

**CAPO IV**  
**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

art. 22 Richiesta del servizio	pag. 12
art. 23 Pagamento del diritto	pag. 12
art. 24 Modalità per le affissioni	pag. 12
art. 25 Rimborso dei diritti pagati	pag. 13

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI COMUNI**

art. 26 Sanzioni	pag. 13
art. 26 Bis - Versamenti e rimborsi	pag. 13
art. 26 Ter - Esenzione imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per le onlus	pag. 14
art. 27 Privilegi	pag. 14
art. 28 Norme finali	pag. 14
art. 29 Entrata in vigore	pag. 14

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

Commento [US1]:

#### **ART. 1 – AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo richiamato.

2. Agli effetti del presente regolamento, per "imposta" e per "diritto", si intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il Comune può effettuare detto servizio in concessione.

#### **ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e del diritto, il Comune di MIRANO è classificato nella classe IV in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1993 (26.110 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali.

#### **ART. 3 – CATEGORIA DELLE LOCALITÀ E MAGGIORAZIONE**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, con applicazione di una maggiorazione tariffaria alla categoria speciale nella misura del 100%, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo 507/1993.

2. La categoria speciale è costituita dall'area ricadente all'interno del centro storico e dalle aree, compresa la profondità di 50 m. per lato, di Via Cavin di Sala, Via Miranese, Via C. Battisti, Via Gramsci e Via Matteotti.

#### **ART. 4 – TARIFFE E MAGGIORAZIONI**

1. Le tariffe in vigore, se non modificate entro il 31 marzo di ogni anno, si intendono prorogate di anno in anno. Eventuali variazioni approvate dopo il suddetto termine entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

**ART. 5 – PRESENTAZIONE DEGLI ATTI E DECORRENZA DEL TERMINE DEL PROCEDIMENTO.**

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento, è quella di assunzione dell'atto medesimo al Protocollo Generale; fa fede il timbro postale per gli atti trasmessi a mezzo raccomandata.

2. Il termine del procedimento decorre dalla data di protocollo.

**CAPO II  
IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI**

**ART. 6 – TIPOLOGIA E QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti del presente capo, s'intendono impianti pubblicitari quelli definiti nell'art. 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive, ad eccezione delle insegne.

2. La tipologia e la quantità degli impianti di pubblicità propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, sono disciplinate con apposito regolamento.

3. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di circa 26.214 unità registrata al 31.12.94, non deve essere inferiore a mq. 314 (mq. 12 per ogni 1.000 abitanti) pari a 449 fogli del formato 70x100.

4. La superficie minima indicata al comma 3, deve essere annualmente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti e delle richieste di pubbliche affissioni verificatesi con continuità, con delibera della Giunta Comunale. - modific. con C.C. n. 29/99.

**ART. 7 – RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Le superfici complessive degli impianti destinate costantemente alle pubbliche affissioni sono destinate:

a) per il 90% alle affissioni di natura commerciale;

b) per il 10% alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica";

*1- bis. Abrogato con delib. di C.C. n. 37 del 27.3.2007; .*

*1- ter. Abrogato con delib. di C.C. n. 37 del 27.3.2007;*

2. La superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l'effettuazione delle affissioni dirette, non può superare il 36% della superficie complessiva degli impianti pubblici di cui al comma 1 sub a).

#### **ART. 8 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dal Consiglio Comunale entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica e delle attività economiche, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità e alla propaganda.

#### **ART. 9 – IMPIANTI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui al precedente art. 7, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8 comma 2, la Giunta Comunale può decidere di concedere a privati, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisate le quantità, le dimensioni e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione e il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto.

#### **ART. 10 – AUTORIZZAZIONE**

1. La effettuazione della pubblicità, che necessita di installazione o di collocazione di appositi mezzi, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità stabilite dal regolamento comunale indicato nel precedente art. 6 comma 2, anche nel caso in cui la pubblicità medesima sia esente da imposta.

#### **ART. 11 – ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dalla Amministrazione Comunale ed effettuata prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. L'interessato deve provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 13 del presente regolamento.

#### **ART. 12– PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il pagamento della imposta comunale sulla pubblicità è dovuto per il solo fatto che la pubblicità venga effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.

2. Il pagamento della imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la modalità prescelta per la pubblicità.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con provvedimento del dirigente competente, dispone in qualsiasi momento, a far rimuovere il materiale abusivo, con le modalità indicate nell'art. 13 del presente regolamento.

#### **ART. 13 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive la pubblicità e le affissioni esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, non in regola con il pagamento dell'imposta e del diritto, ovvero non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione o al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.

3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali sia stata omessa la prescritta dichiarazione di cui al successivo art. 19.

4. Le pubblicità e le affissioni abusive sono eliminate o rimosse a cura dei soggetti passivi dell'imposta o dei responsabili dell'abuso che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 gg. dalla diffida; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni amministrative e tributarie, delle spese sostenute per la rimozione e la cancellazione.

#### **ART. 14 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU SPAZI E AREE COMUNALI**

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, oltre all'imposta è dovuto il canone di concessione, nonché la tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ove applicabile.

2. Per i campi ed impianti sportivi di sua proprietà, il Comune si riserva di rilasciare direttamente concessioni temporanee a ditte specializzate nel campo della pubblicità o ai gestori degli impianti, attraverso il Settore Sport.

#### **ART. 15 – AFFISSIONI SU SPAZI PRIVATI PROVVISORI**

1. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci, gli spazi in sopraelevazione sulle staccionate dei cantieri e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili posti su suolo pubblico in via temporanea, sono in uso esclusivo al servizio comunale affissioni, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere. Tali spazi sono considerati iscritti alla categoria in cui è stata classificata la località ai fini dell'applicazione dell'imposta e del pagamento del diritto.

2. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 6, comma 3 del presente Regolamento.

3. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.

### **CAPO III**

## **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'**

#### **ART. 16 – PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Costituisce forma pubblicitaria da assoggettare alla imposta l'esposizione di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla affissione di tali mezzi.

2. Per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507, s'intende lo scambio di beni materiali e immateriali o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Costituiscono unico mezzo pubblicitario i riquadri installati in uno stesso pannello e indicanti ciascuno messaggi diversi, nonché le insegne e le frecce segnaletiche riguardanti diversi soggetti collocate su uno stesso mezzo di supporto.

4. Ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993 è considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere o simboli distanziati gli uni dagli altri, oppure costituita da più moduli componibili.

6. Quando la forma del mezzo pubblicitario è tale da non potere essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

#### **ART. 17 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E AUTORIZZAZIONE**

1. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, temporanea, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il Competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 7 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

2. Chiunque intenda effettuare una forma pubblicitaria di qualsiasi genere, visiva o acustica, permanente, nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere in possesso dell'autorizzazione del Comune rilasciata previa presentazione di apposita domanda, con le modalità indicate nel Regolamento comunale. L'autorizzazione dovrà risultare da atto scritto che sarà rilasciato presso il competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di diniego del rilascio è ammesso il ricorso improprio al Sindaco, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, nella forma di "riesame" in carta bollata; tale ricorso, ammesso per una sola volta, viene esaminato solo se apporta nuovi elementi di valutazione; è ammesso inoltre il ricorso ordinario al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla data della notifica dell'esito negativo, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni sempre dalla data della notifica.

Le impugnazioni sopra indicate non sospendono di per sé sole i termini di efficacia del provvedimento.

Il termine di 90 giorni per il rilascio dell'autorizzazione rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti i richiedenti per iscritto, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, entro 30 giorni. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata s'intende respinta e verrà quindi archiviata.

3. Il Comune resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità che possa derivare verso chicchessia, per effetto dell'esposizione al pubblico dell'installazione.

4. Per autorizzazioni a carattere temporaneo che si volessero prorogare, gli interessati dovranno presentare domanda almeno cinque giorni prima della scadenza; le stesse non dovranno comunque superare nel complesso i dodici mesi.

5. Non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, ma a semplice dichiarazione preventiva secondo le modalità indicate nel successivo art. 19:

- la pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico e non percepibili da spazi di uso pubblico;
- la distribuzione di volantini effettuata all'infuori delle vie e piazze rientranti nel Centro storico, come individuato nel vigente P.R.G.; avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore a un terzo di metro quadro;
- la pubblicità eseguita su mezzi mobili, purché non sia sonora o luminosa, e sia contenuta nella sagoma normale del veicolo come omologata dal Ministero dei Trasporti.

#### **ART. 18 – PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il pagamento dell'imposta e l'eventuale rimborso si effettuano alle condizioni, con le modalità e nella misura stabilite dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

2. Nel caso di cessazione di esposizioni dell'interessato, non si provvede ad alcun rimborso.

3. Finché il termine per l'approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni rimane fissato al 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno, il versamento dell'imposta sulla pubblicità di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 e delle prime due rate di cui all'art. 9, comma 4, del medesimo decreto legislativo, viene prorogato al 31 maggio dello stesso anno.

Il presente comma con effetto dall 1.01.2012 viene abrogato.

#### **ART. 19 – DICHIARAZIONE DOMANDA**

1. Il soggetto passivo dell'imposta è sempre tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o in caso di servizio in concessione, al suo concessionario, la dichiarazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. 507/93 su modello predisposto dal Comune, allegando l'attestazione del pagamento eseguito.

#### **ART. 20 – PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

1. E' consentito installare mezzi pubblicitari all'interno o all'esterno di veicoli in genere a condizione che gli spazi di tali mezzi siano esattamente delimitati e contrassegnati.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

#### **ART. 21 – MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI**

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui al comma 3 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo precitato.

### **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

## **ART. 22 – RICHIESTA DEL SERVIZIO**

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al servizio comunale apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere, indicandone la tipologia ai sensi dell'art. 7 e la durata dell'affissione, nonché presentare il materiale da affiggere e contestualmente effettuare o comprovare l'avvenuto pagamento del relativo diritto.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento del relativo diritto. E' consentito, in via straordinaria, il pagamento posticipato soltanto agli Enti pubblici territoriali a ciò costretti dal rispetto della particolare procedura amministrativa che li riguarda.

## **ART. 23 – PAGAMENTO DEL DIRITTO**

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dal D. Lgs. 507/93.

## **ART. 24 – MODALITÀ PER LE AFFISSIONI**

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, accompagnato dal versamento del relativo diritto.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggiore numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un apposito registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerate nuove e distinte affissioni.

5. Il Servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale, durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio comunale entro le ore 10 del mattino.

6. Per le altre modalità si rinvia a quanto stabilito dal D. Lgs. 507/93.

#### **ART. 25 – RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI**

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale o parziale del diritto versato nei casi e con le modalità stabilite dal D. Lgs. 507/93.

2. In ogni altro caso, la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo; il committente ha il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

### **CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **ART. 26 – SANZIONI**

1. Le sanzioni tributarie ed amministrative sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle di cui all'art. 6, comma 2, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

#### **ART. 26-bis - VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. I contribuenti possono non effettuare il versamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni qualora l'ammontare dell'imposta o del diritto sia inferiore o uguale a €5,00.

2. Non si eseguono i rimborsi qualora l'importo del maggior tributo versato sia inferiore o uguale all'importo di cui al precedente comma 1.

#### **ART. 26-ter - ESENZIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER LE ONLUS.**

1. Ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo 04.12.1997, n. 460 sono esentate dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni le ONLUS

(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) per la pubblicità effettuata per l'esclusivo perseguimento delle finalità sociali.

#### **ART. 27 – PRIVILEGI**

1. Per la riscossione dell'imposta sulle pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, opera a favore del Comune il privilegio previsto dall'art. 2752 III° comma c.c.

#### **ART. 28 – NORME FINALI**

1. Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio Affissioni e Pubblicità, nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo I° del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

#### **ART. 29 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento viene pubblicato all'Albo pretorio secondo quanto previsto dallo Statuto ed entra in vigore dopo 10 giorni dalla pubblicazione; la stessa procedura si applica per quanto riguarda le modifiche.

2. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con le disposizioni in esso contenute.

^^^^^^

pubbl-affiss-agosto 2007